BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno II. Mogadiscio, 1° Marzo 1951 **N. 3**

SUPPLEMENTI PUBBLICATI NEL MESE DI FEBBRAIO 1951

Supplemento n. 1 al n. 2 del 1951 contenente:

ORDINANZE:

1951

ORDINANZA N. 4 di rep. del 20 febbraio 1951: estensione al Territorio dei Codici penali militari vigenti in Italia 54

ORDINANZA N. 5 di rep. del 20 febbraio 1951: costituzione del Tribunale Militare della Somalia 55

DECRETI:

1951

DECRETO N. 37 di rep. del 21 febbraio 1951: nomina dei componenti il Tribunale militare della Somalia 59

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ORDINANZE:

1950

ORDINANZA N. 151 di rep. del 29 dicembre 1950: modifiche ed aggiunte al Proclama n. 8 del 1944 ed al Notiziario n. 86 del 1944, concernenti la contribuzione sul reddito 67

1951

ORDINANZA N. 3 di rep. del 6 febbraio 1951: approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Territoriale . . . 70

ORDINANZA N. 6 di rep. del 26 febbraio 1951: Agevolazioni a favore del personale non autoctono proveniente dalla cessata Amministrazione Britannica 75

Stamperia dell' A.F.I.S. — 160 — 550

DECRETI:

1950

DECRETO N. 140 di rep. del 12 dicembre 1950: riconoscimento di libera disponibilità all'area edilizia concessa al Sig. Marano Giuseppe . 76

DECRETO N. 152 di rep. del 29 dicembre 1950: concessione di una cava di pietrame al Sig. Nascir Raghin 77

DECRETO N. 153 di rep. del 29 dicembre 1950: concessione di una cava di pietrame al Sig. Hassan Mohamed Ali — Abgal 78

1951

DECRETO N. 7 di rep. del 29 gennaio 1951: tasse di ancoraggio e diritti marittimi 79

DECRETO N. 8 di rep. del 5 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A."in località Bur Roborughe . . . 84

DECRETO N. 9 di rep. del 5 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Bur Arar 85

DECRETO N. 10 di rep. del 5 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Bur Galan 87

DECRETO N. 11 di rep. del 5 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Bur Mun 89

DECRETO N. 12 di rep. dell'11 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A. in località Bur Galangal . . . 90

DECRETO N. 13 di rep. dell'11 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Bur Gardascia . . 92

DECRETO N. 14 di rep. del 12 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Durbo n. 1 94

DECRETO N. 15 di rep. del 15 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Durbo n. 2 95

DECRETO N. 16 di rep. del 15 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 1 . . . 97

DECRETO N. 17 di rep. del 15 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Durbo n. 3 99

DECRETO N. 18 di rep. 15 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Mohamed Guled — Uardere 101

DECRETO N. 19 di rep. del 15 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Ali Osman — Abgal 101

DECRETO N. 20 di rep. del 15 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Iman Einte Mohamed 102

DECRETO N. 21 di rep. del 17 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 2 . . . 103

DECRETO N. 22 di rep. del 17 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 3 . . . 105

DECRETO N. 23 di rep. del 17 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 4 . . . 107

DECRETO N. 24 di rep. del 18 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 5 . . . 108

DECRETO N. 25 di rep. del 18 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 6 . . . 110

DECRETO N. 26 di rep. del 18 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 7 . . . 112

DECRETO N. 27 di rep. del 20 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 8 114

DECRETO N. 28 di rep. del 20 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 9 116

DECRETO N. 29 di rep. del 20 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Candala n. 10 . . 117

DECRETO N. 30 di rep. del 20 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Scerif Abdalla Ali — Asceraf 119

DECRETO N. 31 di rep. del 25 gennaio 1951: permesso per ricerca di minerali alla "C. O. M. I. N. A." in località Magiaian 120

DECRETO N. 32 di rep. del 25 gennaio 1951: disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi 122

DECRETO N. 33 di rep. del 25 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Mohamed Siad Haile 124

DECRETO N. 34 di rep. del 25 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Scerif Abò Imanchio 125

DECRETO N. 35 di rep. del 6 febbraio 1951: tariffe per il rilascio delle licenze speciali di caccia 126

DECRETO N. 36 di rep. del 15 febbraio 1951: divieto di caccia agli ippopotami 126

DECRETO N. 38 rep. del 5 febraio 1951: Cessazione del Dott. Raffaele Basile Giannini dalle funzioni di controllore presso la Cassa per la Circolazione monetaria della Somalia e assunzione di tali funzioni da parte del Direttore di Governo di 1ª classe Gaetano Inserra 127

DECRETO N. 39 rep. del 24 febbraio 1951: sostituzione tabelle valori bollati 128

DECRETO N. 40 rep. del 25 gennaio 1951: concessione di una cava di pietrame al Sig. Buffo Regis Cesare 129

DISPOSIZIONE N. 1 del Controllore dei prezzi: prezzi di vendita dell'olio di arachidi e di semi di cotone raffinati 130

PARTE SECONDA

Soc. Comm. Ind. An. Migiurtinia Settentrionale (S.C.I.A.M.S.): avviso per convocazione Assemblea Generale Straordinaria 131

Soc. An. Ind. Comm. Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.): estratto verbale Assemblea azionisti 131

Soc. Agricola Italo Somala (S.A.I.S.): estratto verbale adunanza del Consiglio di Amministrazione 132

Soc. An. Comm. Agricola Somala del Benadir (S.A.C.A.S.B.): estratto verbale del Consiglio di Amministrazione 132

Mutua Commerciale e Trasporti S. A. Mogadiscio: avviso convocazione Assemblea 132

Ufficio Giudice della Somalia: estratto di sentenza omologazione concordato Ditta Samji Yadavji & Bros 133

Camera di Commercio Italiana per l'Africa: avviso 133

S. A. Coop, « Agricola di Genale » (S.A.C.A.): convocazione Assemblea Generale Straordinaria 133

S. A. Coop. « Agricola di Genale » (S.A.C.A.): stralcio verbale di Assemblea 134

Soc. Saccarifera Somala: estratto verbale Assemblea 134

Soc. Agricola Italo Somala: estratto verbale Assemblea 135

Soc. An. Industriale Commerciale Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.) : estratto verbale Consiglio d'Amministrazione 136

« Alta Moda » di Elena Patrucco & C. - Società in accomandita semplice: Estratto atto costitutivo 137

Soc. An. Ind. Comm. Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.) : convocazione Assemblea Generale Ordinaria 137

Manifatture Cotoniere d'Africa: estratto atto costitutivo 138

Società in nome collettivo Laxmidas Thakerdas Gheewava di Laxmidas Thakerdas Gheewava & Khatan Liladar: estratto atto costitutivo . 138

Ufficio del Giudice della Somalia: revoca sentenza dichiarativa di fallimento Officine Rizzi S. A. e Rizzi Mariano 139

Soc. An. Olibanum: convocazione Assemblea Generale 139

Saline Somale S. A. — Estratto bilancio 140

PARTE PRIMA

Ordinanza n. 151 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

VISTI il Proclama n. 8 del 12 agosto 1944 e il Notiziario n. 86 del 7 settembre 1944, concernenti la contribuzione sul reddito;

RICONOSCIUTA l'opportunità di ridurre le aliquote gravanti sui redditi dei prestatori d'opera e di apportare altre modifiche ed aggiunte al Proclama e al Notiziario prima citati;

ORDINA:

Art. 1.

I redditi derivanti da impieghi, di cui all'art. 5 — paragrafo 1 (b) — del Proclama n. 8 del 12 agosto 1944, sono soggetti alla contribuzione come appresso:

— redditi imponibili annui non superiori a So. 2.400 . esenti
— sulla parte di reddito eccedente So. 2.400 fino a So. 9.600 4%
— sulla parte di reddito eccedente So. 9.600 . . . . 8%

La suddetta disposizione non riguarda il personale avente stabile rapporto d'impiego con le Amministrazioni civili e militari della Repubblica Italiana, per il quale sarà provveduto in sede di emanazione delle norme concernenti il relativo trattamento economico.

Art. 2.

In deroga a quanto diversamente disposto dall'art. 6 del citato Proclama, i redditi derivanti da impieghi e quelli derivanti da altre

fonti vanno assoggettati a tassazione separatamente, con le modalità indicate nell'articolo seguente.

Art. 3.

Nel caso di coesistenza, al nome di uno stesso contribuente e per un identico esercizio finanziario, di redditi derivanti da impieghi e di redditi derivanti da altre fonti, questi ultimi vanno assoggettati a tassazione nei modi seguenti:

a) per l'intero loro importo, se i redditi derivanti da impieghi abbiano beneficiato nell'anno della prevista esenzione di So. 2.400, oppure se i redditi stessi si riferiscano al personale indicato nell'ultimo comma del precedente articolo 1;

b) per il loro importo diminuito della differenza fra So. 2.400 e l'ammontare dei redditi derivanti da impieghi, qualora questi fossero intassabili perché inferiori al minimo imponibile.

La contribuzione dovuta sull'intero importo di cui alla lettera a), o sull'importo ridotto di cui alla lettera b), va calcolata applicando agli importi stessi l'aliquota del 6% sui primi So. 1.200, dell'8% sui successivi So. 1.200 e così di seguito, come previsto per le eccedenze dall'art. 4 della presente ordinanza.

Per la determinazione della tassa municipale, di cui al Notiziario n. 17 del 22 febbraio 1949, resta ferma la esenzione sui primi So. 2.400.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, i contribuenti sono tenuti ad indicare nella denuncia relativa ai redditi provenienti da altre fonti, il preciso ammontare dei redditi derivanti da impieghi percepiti durante l'anno finanziario cui riguarda la denuncia stessa.

Art. 4.

Salvo quanto disposto negli articoli 1 e 3 della presente ordinanza, l'Allegato al Proclama n. 8 del 1944 viene modificato come segue:

Paragrafo 1. — Ammontare della contribuzione dovuta da individui residenti nel Territorio:

— redditi imponibili non superiori a So. 2.400 — esenti

— per i redditi imponibili superiori a detto limite la contribuzione si applica con le aliquote seguenti:

sulla parte di reddito eccedente						So.	2.400	fino	a	So.	3.600	6%
»	»	»	»	»	»		3.600	»	»	»	4.800	8%
»	»	»	»	»	»		4.800	»	»	»	6.000	10%
»	»	»	»	»	»		6.000	»	»	»	7.200	12%
»	»	»	»	»	»		7.200	»	»	»	8.400	14%
»	»	»	»	»	»		8.400	»	»	»	9.600	16%
»	»	»	»	»	»		9.600	»	»	»	10.800	18%
»	»	»	»	»	»		10.800					20%

Paragrafo 2. — Ammontare della contribuzione dovuta da individui non residenti nel Territorio:

sul reddito fino a So. 4.000 . . . . . 10%
sulla parte di reddito eccedente So. 4.000 fino a So. 8.000 15%
sulla parte di reddito eccedente So. 8.000 . . . . . 22,50%

Paragrafo 3. — Ammontare della contribuzione dovuta da altri che non sia un individuo:

sul reddito di qualsiasi importo 20%

Art. 5.

Le disposizioni contenute nell'art. 13 del Proclama n. 8 del 12 agosto 1944 sono abrogate.

I coniugi debbono presentare distinte denuncie e sono tenuti a corrispondere la contribuzione separatamente sulla base dei redditi da ciascuno di essi posseduti.

Nel caso in cui i coniugi siano titolari di distinte licenze d'esercizio e le attività industriali o commerciali cui dette licenze si riferiscono vengano svolte in uno stesso locale, va eseguita un'unica tassazione al nome del coniuge possessore dell'attività prevalente.

Art. 6.

A modifica di quanto diversamente disposto nell'art. 41 del Proclama n. 8 del 1944, all'art. 38 del Proclama stesso è aggiunto il seguente paragrafo:

(6) Le contribuzioni trattenute dai datori di lavoro ai propri dipendenti debbono essere versate trimestralmente entro il mese successivo ad ogni trimestre.

Art. 7.

All'art. 39 del Proclama n. 8 del 1944 è aggiunto il seguente comma:

Quando le somme rimaste insolute vengono versate con un ritardo non superiore ad un mese dalla scadenza dei dieci giorni suindicati, la penalità di mora è ridotta al 5%.

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 sono applicabili nei confronti dei redditi prodotti dal 1° luglio 1950 in avanti.

Quelle stabilite negli articoli 6 e 7 hanno effetto dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Il versamento delle ritenute effettuate dai datori di lavoro per i trimestri 1° luglio-30 settembre 1950 e 1° ottobre-31 dicembre 1950 deve essere eseguito entro il 31 marzo 1951.

Al fine di rendere inizialmente operante la norma modificativa di cui all'art. 2, si dispone che la contribuzione da accertarsi per l'anno di tassazione 1950-1951 a carico di possessori di redditi derivanti da altre fonti, che siano stati possessori nell'anno finanziario 1949-1950 anche di redditi provenienti da impieghi, venga eccezionalmente determinata con le modalità previste all'art. 3 della presente ordinanza. Qualora, tenendosi conto dei redditi procedenti da impieghi che saranno realizzati durante l'anno finanziario 1950-1951, l'accertamento con le modalità suindicate dovesse risultare più favorevole per il contribuente, potranno essere tenuti in evidenza tali redditi anziché quelli dell'anno precedente.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Ordinanza n. 3 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 144 in data 30 dicembre 1950, che nomina i componenti del Consiglio Territoriale di cui all'art. 4 della Dichiarazione dei Principî Costituzionali annessa alla Convenzione Fi-

duciaria per la Somalia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua seduta del 2 dicembre 1950 in Lake Success;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

IN VIRTÙ dell'autorità conferitagli;

ORDINA:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento di 20 articoli, per il funzionamento del Consiglio Territoriale.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TERRITORIALE PROPOSTO DAL CONSIGLIO TERRITORIALE IN ASSEMBLEA GENERALE NELLE SEDUTE DEL 30, 31 GENNAIO E 1° FEBBRAIO 1951.

Consiglieri e Comitato Ridotto.

Art. 1.

L'ufficio di membro del Consiglio Territoriale è gratuito. L'A.F.I.S. corrisponderà ai Consiglieri presenti un gettone di So. 15/— (quindici) per seduta e rimborserà ai Consiglieri residenti fuori Mogadiscio le spese di viaggio.

Art. 2.

I Consiglieri, prima di entrare in funzione, prestano giuramento dinanzi a S. E. l'Amministratore, secondo la seguente formula: *"Giuro di adempiere alle mie funzioni con diligenza e lealtà per il bene del popolo somalo"*. Chi non giura si intende decaduto dall'ufficio.

Art. 3.

Salvi casi eccezionali, il Consiglio in assemblea generale terrà tre sessioni all'anno.

Al termine di ciascuna sessione l'Assemblea generale eleggerà tra i suoi membri un Comitato Ridotto, che funzionerà nell'intervallo con la successiva sessione.

Il Comitato Ridotto dovrà risultare composto di 8 membri Somali, 1 Italiano, 1 Arabo.

Il Comitato Ridotto è incaricato di svolgere il lavoro preparatorio per gli affari da portarsi all'Assemblea generale. Inoltre l'Amministratore potrà richiederlo di parere su materie varie e questioni particolari.

Art. 4.

Tanto l'Assemblea generale quanto il Comitato Ridotto possono essere convocati soltanto dal Presidente di propria iniziativa o in adesione ad iniziativa dei 2/3 dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Consiglieri in tempo utile ed indicare gli affari all'ordine del giorno, il giorno e l'ora delle sedute.

I Consiglieri, quando siano impediti di intervenire alle sedute, debbono informarne la Segreteria. Nei riguardi di quelli che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, S. E. l'Amministratore ha facoltà di pronunciare la decadenza dall'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Riunioni — Votazioni — Verbali.

Art. 5.

Relatore nei singoli affari in trattazione è generalmente il Segretario del Consiglio o chi ne fa le veci. Il Presidente può tuttavia nominare di volta in volta quale relatore uno dei Consiglieri.

Art. 6.

Le sedute sono pubbliche, tranne i casi in cui il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, ritenga opportuna la seduta segreta.

Art. 7.

La lingue da usarsi nelle discussioni e nelle votazioni sono l'italiano, il somalo e l'arabo. Tutti gli atti del Consiglio dovranno essere redatti in italiano ed arabo.

Non è ammessa la partecipazione alle sedute d'interpreti diversi da quelli ufficiali di cui al successivo articolo 19.

Art. 8.

Il Consiglio non può discutere o esprimere parere sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo il caso di cui al successivo art. 15.

Art. 9.

Di ogni seduta verrà redatto a cura del Segretario un processo verbale, dal quale dovranno risultare sotto pena di nullità i nomi dei Consiglieri presenti, la esatta enunciazione delle questioni proposte, il parere espresso dal Consiglio.

Il verbale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10.

La seduta comincia con la lettura del processo verbale della seduta precedente, che, in mancanza di osservazioni, si intende approvato senza votazione.

Art. 11.

Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.

Art. 12.

Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta o per scrutinio segreto.

Art. 13.

A rendere validi i pareri è necessaria la presenza di almeno 18 Consiglieri nell'Assemblea Generale e 7 nel Comitato Ridotto. I pareri si esprimono a maggioranza di voti, tranne i casi in cui la Convenzione Fiduciaria richieda una maggioranza diversa.

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.

Art. 14.

Ogni Consigliere ha l'obbligo di non partecipare alle sedute nelle quali siano in discussione fatti suoi personali.

I Capi degli Uffici dell'A.F.I.S. o funzionari incaricati possono intervenire o essere chiamati alle sedute per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi.

Essi non hanno diritto a voto.

Art. 15.

Ogni Consigliere esaurita la discussione e la votazione sulle materie all'ordine del giorno, può prospettare iniziative e desideri propri o delle popolazioni, anche se non attinenti alle questioni all'ordine del giorno. Il Presidente, se lo ritiene opportuno, può anche aprire la discussione su simili argomenti.

Polizia dell'Aula.

Art. 16.

Durante le sedute le persone ammesse nella Tribuna debbono stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 17.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per assicurare la osservanza delle leggi e per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle votazioni.

Egli ha quindi la facoltà di espellere Consiglieri o persone della tribuna che turbino l'ordine pubblico, di sospendere, sciogliere e rinviare le sedute.

Della Segreteria.

Art. 18.

Oltre agli altri compiti specificati nei precedenti articoli il Segretario, che è un funzionario dell'A.F.I.S., ha anche il compito di tenere i contatti tra il Comitato Ridotto e gli altri membri per tenerli informati dell'attività esplicata dal Comitato negli intervalli delle sessioni, e di propagandarne tra le popolazioni i lavori.

Art. 19.

Della Segreteria fanno tra l'altro parte quattro interpreti somali ufficiali, due per il Somalo e due per l'Arabo, nonché due impiegati somali.

Art. 20.

Presso la Segreteria deve essere tenuto, per gli affari pertinenti a ciascun ufficio dell'A.F.I.S., un indice analitico delle materie trattate.

Ordinanza n. 6 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica, in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, riguardante l'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTA la propria Ordinanza n. 62, del 15 settembre 1950, che approva il contratto d'impiego locale a tempo determinato per il personale non autoctono occorrente ai servizi ed uffici tecnici e speciali dell'A.F.I.S.;

CONSIDERATA la necessità di consentire una maggiore possibilità di differenziazione nell'inquadramento del personale medesimo;

RITENUTO inoltre, opportuno accordare speciali agevolazioni a favore del suddetto personale che entro un determinato periodo di tempo rinunci spontaneamente a prestare la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione;

In virtù dei poteri conferitagli;

DECRETA:

Art. 1.

Al personale che venga inquadrato in base al contratto d'impiego locale di cui all'ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950, può essere attribuito, al momento dell'inquadramento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, anzichè lo stipendio iniziale, quello previsto per uno dei vari aumenti periodici stabiliti per la categoria

e grado d'inquadramento, senza che ciò costituisca riconoscimento di anzianità a qualsiasi titolo, salvo per quanto si riferisce ai successivi aumenti periodici.

Art. 2.

Al personale non autoctono proveniente dalla cessata Amministrazione Britannica che, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente Ordinanza, rinunci volontariamente, mediante esplicite dimissioni regolarmente accettate, a prestare la propria opera alle dipendenze dell'A.F.I.S., sarà corrisposta una volta tanto, a titolo di buonuscita, una somma pari a quattro mensilità dell'ultimo stipendio percepito, o al compenso di centoventi giornate di lavoro calcolato in base all'ultima paga ricevuta.

Qualora trattisi di personale non ancora inquadrato col contratto d'impiego locale di cui all'Ordinanza n. 62 del 15 settembre 1950, sarà corrisposta, inoltre, una somma fissa di So. 1500.

Al personale di cui al presente articolo che rimpatri definitivamente entro un mese dalla data delle volontarie dimissioni, sarà concesso, per sè e per le persone componenti il relativo nucleo famigliare, il viaggio gratuito fino al paese di destinazione.

Mogadiscio, li 26 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 140 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 1950, sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, ed estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938;

RITENUTO che al Signor Marano Giuseppe venne dato in concessione con decreto governatoriale n. 16864 del 1° aprile 1940 un ap-

pezzamento di terreno di mq. 1.150 (millecentocinquanta) sito in Mogadiscio, via Antonio Cecchi e via Mongiardino, contrassegnati nel P. R. di Mogadiscio alla lettera E/V/22-23;

CONSIDERATO che, pur avendo il predetto concessionario signor Marano Giuseppe adempiuto a tutti gli obblighi assunti con la firma del disciplinare di concessione portante la data del 30 marzo 1940 come risulta da nota n. 1867 del 23 novembre 1950 del Genio Civile, non venne a suo tempo provveduto al riconoscimento del diritto di proprietà, ai sensi dell'Ordinamento Fondiario, per motivi determinati dallo stato di guerra e dalla successiva occupazione del Territorio;

DECRETA:

È accordata al Signor Marano Giuseppe la libera disponibilità dell'area concessa a scopo edilizio col D. G. n. 16864 del 1° aprile 1940 avendo il medesimo ottemperato a tutti gli obblighi assunti con la firma del disciplinare di concessione del 30 marzo 1940.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1950.

p. L'AMMINISTRATORE
Gorini

Decreto n. 152 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 22 novembre 1950 dall'arabo Nascir Raghin - Ragoi, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace da calce in località situata sulla sinistra della curva per Balad;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Nascir Raghin è accordato di esercire una cava di pietrame con fornace da calce, in località situata sulla sinistra della curva per Balad, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno, a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 153 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 27 novembre 1950 dal signor Hassan Mohamed Ali, Abgal, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con fornace da calce in località Km. 1 ad est del Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Hassan Mohamed Ali, Abgal, è accordato di esercire una cava di pietrame con fornace da calce in località Km. 1 ad est del Lazzaretto, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del sente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 7 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto giuridico provvisorio della Somalia;

RITENUTO che ai sensi dell'Ordinanza stessa sono applicabili le norme di cui al Codice della Marina Mercantile per la Tripolitania e Cirenaica, esteso, a suo tempo, alla Somalia con r. d. l. n. 1019 del 1° giugno 1936 ed al relativo Regolamento;

RITENUTA la opportunità di stabilire tasse di ancoraggio per le navi che approdino negli scali della Somalia per compiervi operazioni di commercio, nonché di stabilire il pagamento di diritti per il rilascio di passavanti provvisori, di patenti di sanità alle navi, di licenze ai galleggianti da diporto o addetti alla pesca o al servizio dei porti o delle rade;

RITENUTA anche l'opportunità di stabilire i compensi per il personale che si reca per servizio sulle navi ancorate fuori della linea dei frangenti;

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli;

DECRETA:

Art. 1.

Le navi a propulsione meccanica le quali approdino ad un porto, ad una rada o spiaggia della Somalia, per operazioni di commercio, pagheranno per tasse di ancoraggio:

a) So. 0,30 per ogni tonnellata di stazza netta, se provengono dall'estero;

b) So. 0,10 per ogni tonnellata di stazza netta, se navigano esclusivamente fra i porti, le rade o le spiagge della Somalia.

Queste tasse sono valevoli per 30 giorni, incominciando dal giorno dell'approdo.

Le navi predette potranno però abbonarsi alle tasse di ancoraggio per il periodo di 12 mesi, pagando il triplo delle tasse rispettivamente stabilite per ogni approdo.

Alla nave che subentri in servizio di linea regolare di navigazione per gli scali della Somalia, in sostituzione di altra nave appartenente allo stesso armatore, è concesso il beneficio di poter usufruire, per il rimanente periodo di validità, della tassa d'ancoraggio in abbonamento per 12 mesi, di cui beneficiava la nave sostituita, salvo il pagamento della differenza di tassa dovuta per il maggior tonnellaggio.

Non è concesso il rimborso della differenza di tassa d'ancoraggio nel caso di nave che sostituisca altra di tonnellaggio maggiore, appartenente allo stesso armatore.

Art. 2.

Per le navi a vela, le tasse di cui al precedente articolo sono ridotte del 50%.

Art. 3.

In sostituzione della tassa d'ancoraggio, di cui agli articoli precedenti, le navi che sbarchino od imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza netta, pagheranno So. 3 per ogni tonnellata di merce sbarcata od imbarcata.

Art. 4.

Le tasse pagate in base al precedente articolo 3 sono valevoli soltanto per le operazioni compiute nello scalo in cui sono imposte.

Art. 5.

I natanti a propulsione meccanica che nei porti e nelle rade sono adibiti al servizio di rimorchio di galleggianti, anche se saltuariamente, pagheranno per tassa annuale di ancoraggio So. 1 per ogni cavallo indicato di forza sviluppata dalle rispettive macchine.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa di ancoraggio le navi delle marine militari di tutti gli Stati e le navi da diporto di qualunque bandiera, riconosciute tali dai rispettivi Governi, le navi in rilascio forzato o volontario, quando non facciano alcuna operazione di commercio e tutti i galleggianti, addetti alla pesca o al servizio dei porti o delle spiaggie e che per il proprio esercizio sono muniti di licenza.

Art. 7.

Le tasse d'ancoraggio saranno pagate prima della partenza della nave. Quelle d'abbonamento annuale al principio di ogni periodo di 12 mesi.

Le tasse d'ancoraggio si pagano sia per le navi a propulsione meccanica sia per quelle a vela sul tonnellaggio netto di registro. Le frazioni di tonnellate maggiori di 50 centesimi sono calcolate per un tonnellata intera; delle frazioni inferiori non è tenuto conto.

Per l'applicazione della tassa d'ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio il mandare imbarcazioni a terra, il consegnare o ricevere lettere e anche semplici campioni e il rifornirsi di vettovaglie, di combustibili e di attrezzi di lavoro, necessari al compimento del viaggio, a giudizio dell'Autorità Marittima, qualunque sia la provenienza o la destinazione, indicata sulla patente di sanità o sulle carte di bordo.

L'imbarco e lo sbarco di passeggeri equivale all'imbarco ed allo sbarco di merci, salvo che accada per causa di malattia o a causa di rilascio forzato, a giudizio dell'Autorità Marittima.

Art. 8.

Per le concessioni delle patenti di sanità alle navi dirette all'estero si pagheranno:

So. 5 dalle navi a vela, di stazza netta inferiore alle 100 tonnellate;

So. 10 dalle navi a vela, che abbiano una stazza superiore alle 100 tonnellate e dalle navi a propulsione meccanica fino a 1000 tonnellate di stazza netta;

So. 20 dalle navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 1000 tonnellate.

Art. 9.

Sulle patenti di sanità delle navi che approdino in transito negli scali della Somalia, sempre quando non sia necessario il rilascio di una nuova patente sanitaria, oltre il prescritto visto, saranno apposte ed annullate marche da bollo per So. 2.

Sulle patenti di sanità che vengono ritirate dalle navi a fine viaggio, prima di archiviarle, dovranno essere apposte ed annullate marche da bollo per So. 2.

Art. 10.

Per la concessione del passavanti provvisorio di navigazione alle navi, in attesa del rilascio dell'atto di nazionalità, sarà dovuto un diritto di So. 100.

Art. 11.

Per la concessione della licenza a tempo indeterminato pagheranno una volta tanto il diritto di So. 5, se sono di portata non maggiore di cinque tonnellate e di So. 10 se sono di portata superiore:

a) i galleggianti addetti alla pesca;

b) i galleggianti addetti esclusivamente al traffico limitato lungo una determinata zona costiera della Somalia, quando sono muniti di una speciale autorizzazione della competente Autorità Marittima;

c) i galleggianti esclusivamente adibiti nei porti e nelle rade al trasporto di operai stivatori e maestranze al servizio d'imprese d'imbarchi e sbarchi.

Art. 12.

Per la concessione della licenza annuale:

a) pagano il diritto di So. 10 i galleggianti che servono per l'imbarco, lo sbarco e il trasporto dei passeggeri e delle merci nei porti nelle rade e sulle spiaggie che abbiano una stazza netta fino a venticinque tonnellate, e di So. 20 se di stazza maggiore di venticinque inferiore alle 51 tonnellate.

I galleggianti adibiti nei porti e nelle rade al trasporto di merci e passeggeri, i quali abbiano una stazza superiore alle 50 tonnellate, dovranno pagare un canone annuo in ragione di So. 1 per ogni tonnellata di stazza netta registro.

Art. 13.

Per la concessione della licenza annuale da diporto, per ogni battello sarà pagato il diritto:

di So. 5 se a vela o a remi di stazza non superiore a 5 tonnellate;

di So. 10 se a vela o a remi di stazza maggiore e per quelle a propulsione meccanica di qualsiasi stazza.

Art. 14.

I galleggianti, che esercitassero promiscuamente il trasporto delle merci e dei passeggeri ed il rimorchio, dovranno essere muniti di due licenze annuali, mediante il pagamento delle tasse stabilite per ciascun esercizio.

Art. 15.

Agli Ufficiali di porto, ai medici di porto, ai sottufficiali di porto, ai titolari ed ai reggenti di Uffici Marittimi ed al personale subalterno che, per ragioni di servizio, si reca a bordo delle navi ancorate fuori della linea dei frangenti, spettano le indennità appresso specificate, a carico delle navi:

all'Ufficiale di porto	So. 6,—
al Medico di porto	» 6,—
al Titolare o Reggente di Ufficio Marittimo .	» 6,—
al Sottufficiale di porto	» 2,—
al personale subalterno (marinai di porto e guardie sanitarie)	» 1,50

Qualora nella stessa giornata il predetto personale debba compiere più visite, successive alla prima, sulla stessa nave, l'indennità per queste altre visite viene ridotta alla metà.

Nel caso sia ritenuto necessario compiere una visita o più visite successivamente, senza ritorno a terra, a bordo di diverse navi, spetta una sola indennità, da corrispondersi proporzionalmente in parti uguali a carico delle navi visitate.

Le indennità di cui sopra sono raddoppiate se le visite di servizio sono effettuate in quei periodi di tempo in cui la competente Autorità Marittima dichiari, agli effetti delle stallie e controstallie delle navi, le condizioni del mare lavorative con grande difficoltà.

Sono raddoppiate anche le indennità per le prestazioni di servi-

zio reso nell'interesse delle navi, tra le ore 18 e le ore 6 e, nei giorni festivi, dopo le ore 12.

Mogadiscio, li 29 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 8 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per minerali di ferro e di titanio nella zona di Bur Roborugue;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui sopra;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Bur Roborugue per le seguenti sostanze: minerali di ferro, titanio e minerali di rame, per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

A)	Latitudine Nord	2° 31' 00''	Longitudine Est	Gr.	43° 7' 00'
B)	» »	2° 31' 30''	» »	»	43° 8' 00''
C)	» »	2° 31'' 30''	» »	»	43° 8' 30''
D)	» »	2° 30' 00''	» »	»	43° 9' 00''

E)	» »	2° 27' 30''	Longitudine Est	Gr.	43° 7' 30''
F)	» »	2° 27' 30''	» »	»	43° 7' 15''
G)	» »	2° 29' 30''	» »	»	43° 6' 45''
H)	» »	2° 30' 00	» »	»	43° 6' 45''

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1965 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 5 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 9 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per minerali di ferro e di titanio nella zona di Bur Arar;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui sopra;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Bur Arar per le seguenti sostanze: minerali di ferro e titanio per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

A)	Latitudine	Nord	2°	32'	00'	Longitudine	Est	Gr.	43° 10' 15''
B)	»	»	2°	32'	30''	»	»	»	43° 11' 45''
C)	»	»	2°	30'	00''	»	»	»	43° 12' 30''
D)	»	»	2°	28'	30''	»	»	»	43° 12' 00''
E)	»	»	2°	28'	30''	»	»	»	43° 11' 30''
F)	»	»	2°	29'	00''	»	»	»	43° 11' 00''

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1952 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione

Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 5 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per minerali di ferro e di titanio nella zona di Bur Galan;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui sopra;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Bur Galan per le seguenti sostanze: minerali di ferro e titanio per un'area situata nel territorio della Somalia, delimitata come segue:

A)	Latitudine	Nord	2° 32' 00'	Longitudine	Est	Gr.	43° 30' 00''
B)	»	»	2° 30' 00''	»	»	»	43° 30' 00''
C)	»	»	2° 29' 00''	»	»	»	43° 29' 00''
D)	»	»	2° 31' 03''	»	»	»	43° 27' 00''

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1367 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona su indicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 5 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, con la quale la COMINA chiede il rilascio di un permesso di ricerca per minerali di ferro e di titanio nella zona di Bur Mun;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui sopra;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Bur Mun per le seguenti sostanze: minerali di ferro e di titanio per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

A)	Latitudine	Nord	2° 17' 30''	Longitudine	Est	Gr.	43° 02' 00''
B)	»	»	2° 10' 30''	»	»	»	43° 02' 45''
C)	»	»	2° 10' 30''	»	»	»	43° 01' 52''
D)	»	»	2° 17' 30''	»	»	»	43° 01' 11''

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1959 ed è indicata con linea rossa nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona su indicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 5 gennaio 1951

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 12 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951, con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per minerali di ferro e di titanio, nella zona di Bur Galangal;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 23 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui sopra;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Bur Galangal per le seguenti sostanze: minerali di ferro e di titanio per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

A)	Latitudine	Nord	2° 20' 45''	Longitudine	Est	Gr.	43° 28' 00''
B)	»	»	2° 19' 00''	»	»	»	43° 30' 15''
C)	»	»	2° 18' 15''	»	»	»	43° 29' 30''
D)	»	»	2° 20' 00''	»	»	»	43° 27' 30''

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 921 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 11 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 13 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 30 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951, con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per minerali di ferro e di titanio, nella zona di Bur Gardascia;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 23 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Bur Gardascia per le seguenti sostanze: minerali di ferro e di titanio per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

A)	Latitudine	Nord	2°	16'	15''	Longitudine	Est	Gr.	43° 21' 00''
B)	»	»	2°	16'	30''	»	»	»	43° 24' 45''
C)	»	»	2°	15'	15''	»	»	»	43° 25' 00''
D)	»	»	2°	14'	30''	»	»	»	43° 21' 00''

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1948 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 11 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 14 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951, con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze di lignite e minerali ferriferi, nella zona di Durbo I;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Durbo n. 1 per le sostanze alle premesse citate e cioé per lignite e minerali ferriferi, per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

Vertice A) Foce del torrente situata a 5 Km. a Est di Durbo;
Vertice B) Punto di intersezione del parallelo passante sul punto A già descritto col meridiano 50° 24' 24'';
Vertice C) Punto di intersezione del parallelo 11° 36' 00'' col meridiano 50° 24' 24'';
Vertice D) Punto di intersezione del parallelo 11° 36' 00'' con l'allineamento punto A, vertice del monte Ancot quota 908.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1930 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 15 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa al-

l'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951, con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze di lignite e minerali ferrosi, nella zona di Durbo II;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Durbo n. 2 per le sostanze alle premesse citate, cioé per lignite e minerali ferriferi, per un'area stiuata nel Territorio della Somalia, delimitata come segue:

Vertice A) Punto d'intersezione del parallelo 11° 36' 00' con l'allineamento Monte Ancot quota 980 foce del torrente a 5 Km. a Est di Durbo sulla costa del Golfo di Aden;

Vertice B) Punto d'intersezione del parallelo 11° 36' 00'' col meridiano 50° 24' 24'';

Vertice C) Punto d'intersezione del parallelo 11° 35' 00'' col meridiano 50° 24' 24'';

Vertice D) Punto d'intersezione del parallelo 11° 35' 00'' con l'allineamento Monte Ancot-Foce del torrente già descritto a 5 Km. a Est di Durbo.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1580 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga

a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 16 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo nella zona di Candala n. 1;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 1 per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire le ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, per un'area situata nel territorio della Somalia, delimitata come segue:

Vertice A) Foce del torrente Jos sul Golfo di Aden;
Vertice B) Punto di intersezione fra la costa del Golfo di Aden e il meridiano 44°50' 36'' (Km. 2,800 circa a Ovest di Candala);
Vertice A)-B) Il limite segue la costa del Golfo;
Vertice C) Intersecazione del parallelo 11° 26' 14'' col meridiano 49° 45' 56''.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 2.000 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto;

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero eventualmente o comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 17 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12, relativa all'assunzione e al funzionamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze di lignite e minerali ferriferi nella zona di Durbo III;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Durbo n. 3 per le sostanze alle premesse citate e cioé lignite e minerali ferriferi, per un'area situata nel territorio della Somalia, delimitata come segue:

Vertice A) Punto d'intersezione del parallelo 11° 35' 00'' con l'allineamento Monte Ancot quota 980 Foce del torrente situata sulla costa del Golfo di Aden a 5 Km. a Est di Durbo;

Vertice B) Punto d'intersezione del parallelo 11° 35' 00'' col meridiano 50° 24' 24'';

Vertice C) Punto d'intersezione del parallelo 11° 34' 00'' col meridiano 50° 24' 24'';

Vertice D) Punto d'intersezione del parallelo 11° 34' 00'' col meridiano 50° 21' 00'';

Vertice E) Vetta Monte Ancot quota 980.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1405 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 18 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 26 dicembre 1950 dall'autoctono Mohamed Gulet Uardere intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce — tipo somalo — in località situata al Km. 2,500 della strada per Afgoi;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Mohamed Guled Uardere è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce — tipo somalo — situata in località al Km. 2,500 della strada per Afgoi, segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 19 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 23 novembre 1950 dall'autoctono Ali Osman - Abgal, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce — tipo somalo — in località situata a m. 220 ad est del Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Ali Osman - Abgal, è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce — tipo somalo — situata in località a m. 220 ad est del Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 20 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 5 dicembre 1950 dall'autoctono Iman Einte Mohamed, Abgal Uaesle, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame in località Bur Kartubbei a Km. 1,600 ad est del Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Iman Einte Mohamed è accordato di esercire una cava di pietrame situata in località denominata Bur Kartubbei a Km. 1,600 a est del Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 15 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 21 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona di Candala n. 2;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 2 per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di barite, minerali di ferro e solfuro di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 26' 14'' col meridiano 49° 45' 56'';

Vertice B) Punto d'intersezione fra la costa del Golfo di Aden e il meridiano 44° 50' 36'' (Km. 2,800 circa a Ovest di Candala);

Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 27' 12'' con la sponda destra dell'Uadi Hagacar.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1319 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 17 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 22 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona(di Candala n. 3;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A. F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 3, per le

sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire le ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 26' 14'' col meridiano 49° 45' 56'';

Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 27' 12'' con la sponda destra del Uadi Hagacar;

Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 25' 00'' col meridiano 49° 49' 00''.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1849 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 17 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 23 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia,

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona di Candala IV;

VISTO il parere favorevole emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 4 per le sostanze nelle premesse indicate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel Territorio della Somalia delimitata come segue:

Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 25' 00'' col meridiano 49° 49' 00'';

Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 27' 12'' con la sponda destra del Uadi Hagacar;

Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 26' 3'' col meridiano 49° 52' 39'';

Vertice D) Intersezione del parallelo 11° 25' 50'' col meridiano 49° 50' 6''.

La poligonale di cui sopra racchiude un'area di Ha. 1968 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 17 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Dtcreto n. 24 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950, allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona di Candala n. 5;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 5 per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire le ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 24' 25'' col meridiano 49° 50' 48'';

Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 26' 5'' col meridiano 49° 52' 39'';

Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 24' 42'' col meridiano 49° 53' 55'';

Vertice D) Intersezione del parallelo 11° 23' 4'' col meridiano 49° 52''.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1728 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 18 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 25 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950.

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951, con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro, solfuri di piombo, nella zona di Candala n. 6;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 6, per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire le ricerche di barite, minerali di ferro, solfuri di piombo, per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 23' 4'' col meridiano 49° 52' 4'';
Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 24' 42'' col meridiano 49° 59' 55'';
Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 23' 17'' col meridiano 49° 55' 10'';
Vertice D) Intersezione del parallelo 11° 21' 13'' col meridiano 49° 53' 22''.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1760 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 18 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 26 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo. nella zona di Candala n. 7;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 7 per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 21' 43'' col meridiano 49° 53' 22'';
Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 23' 17'' col meridiano 49° 55' 10'';
Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 21' 54'' col meridiano 49° 56' 30'';
Vertice D) Intersezione del parallelo 11° 20' 14'' col meridiano 49° 54' 42''.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1770 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 18 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 27 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona di Candala n. 8;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 8, per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 23' 50'' col meridiano 49° 50' 6'';

Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 24' 25'' col meridiano 49° 50' 48'';

Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 20' 14'' col meridiano 49° 54' 42'';

Vertice D) Intersezione del parallelo 11° 39' 19'' col meridiano 49° 54' 2''.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1939 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 20 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 28 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona di Candala n. 9;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 9, per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 21' 54'' col meridiano 49° 56' 30'';

Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 21' 00' col meridiano 49° 57' 00';

Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 19' 10'' col meridiano 49° 57' 00';

Vertice D) Intersezione del parallelo 11° 19' 10'' col meridiano 49° 54' 02'';

Vertice E) Intersezione del parallelo 11° 19' 39'' col meridoano 49° 54' 2''.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1919 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 20 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 29 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: barite, minerali di ferro e solfuri di piombo, nella zona di Candala n. 10;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Candala n. 10 per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di barite, minerali di ferro e solfuri di piombo per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 19' 10'' col meridiano 49° 54' 00'';
Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 19' 10'' col meridiano 49° 57' 00'';
Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 17' 11'' col meridiano 49° 57' 00'';
Vertice D) Intersezione del parallelo 11° 17' 42'' col meridiano 49° 54' 00''.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 1981 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 20 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 30 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA La legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 10 dicembre 1950 dall'autoctono Scerif Abdalla Ali, Asceraf, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce in località Hamar Geb Geb;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art .1.

Al Sig. Scerif Abdalla Ali, Asceraf, è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce situata nella località denominata Hamar Geb Geb segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del sente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 20 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 31 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, relativa all'assetto provvisorio del regime giuridico del territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I., approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda in data 1° giugno 1950 allegata al decreto dell'Amministratore n. 377047 del 5 gennaio 1951 con la quale la « COMINA » chiede il rilascio di un permesso di ricerca per le sostanze: fosfati, minerali auriferi, di piombo, stagno, tungsteno, nella zona di Magiaian;

VISTO il parere emesso dall'Ufficio Minerario dell'A.F.I.S. con nota n. 20 del 13 novembre 1950;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda di cui trattasi;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è accordato il permesso di ricerca nella località denominata Magiaian per le sostanze nelle premesse citate e precisamente il permesso viene accordato per eseguire ricerche di fosfati, minerali auriferi, di piombo, stagno, tungsteno per un'area situata nel territorio della Somalia delimitata come segue:

Vertice A) Intersezione del parallelo 11° 5' col meridiano 49°;
Vertice B) Intersezione del parallelo 11° 5' col meridiano 49° 2' 40'';
Vertice C) Intersezione del parallelo 11° 2' 17'' col meridiano 49° 2' 40'';
Vertice D) Intersezione del parallelo 11° 3' 17'' col meridiano 49°.

La poligonale sopra descritta racchiude un'area di Ha. 2.000 ed è indicata con linea in inchiostro rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il permesso di ricerca di cui al precedente articolo ha la durata di anni due, dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » è tenuta ad iniziare immediatamente le ricerche nella zona suindicata e si obbliga a far conoscere con relazioni mensili, indirizzate all'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, il corso e i risultati delle ricerche e a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nelle ricerche.

Art. 4.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga ad agevolare i sopraluoghi dei funzionari del Servizio Minerario, fornendo tutti i mezzi di cui potessero eventualmente abbisognare e a comunicare loro i dati e le indicazioni richieste.

Art. 5.

La Compagnia Mineraria Etiopica « COMINA » si obbliga di attenersi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che venissero comunque impartite dalle Autorità Minerarie ai fini del controllo e della regolare esecuzione delle ricerche.

Mogadiscio, li 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

'creto n. 32 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di disciplinare la produzione e il commercio dei saponi e dei detersivi;

DECRETA:

Art. 1.

La produzione ed il commercio dei saponi e dei detersivi sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

I saponi ed i detersivi duri da bucato posti in commercio devono portare visibilmente impresse in ogni pezzo, barra o blocco, e ripetute a stampa sugli involucri, nel caso di prodotti venduti confezionati, le seguenti indicazioni;

A) la ragione sociale o il nome della ditta produttrice e il marchio di fabbrica registrato e la località in cui ha sede la ditta produttrice;

B) il peso in grammi di ciascun pezzo, al netto delle eventuali confezioni;

C) il contenuto in acidi grassi espresso in percentuale del peso

Art. 3.

Il tenore in acidi grassi ed il peso devono riferirsi allo stato di umidità del sapone e del detersivo al momento del taglio.

È ammessa una tolleranza di taglio del cinque per cento per ogni pezzo di sapone o detersivo.

Art. 4.

Per i saponi duri « tipo Marsiglia » è consentita l'indicazione aggiunta della percentuale di acidi grassi e degli alcali saponificati complessivamente contenuti. Tale indicazione deve essere apposta con caratteri di corpo non superiori a quello usato per l'indicazione di cui alla lettera C) dell'art. 2.

Art. 5.

Le indicazioni prescritte dall'art. 2 non sono richieste per il commercio dei saponi da toletta e dei saponi e detersivi liquidi, molli, in scaglie, in polvere e simili.

Art. 6.

I saponi posti in commercio sotto la denominazione di « Saponi Neutri », « Saponi Neutri per Neonati », « Saponi Medicinali », devono aver reazione neutra e non devono contenere resine, né materiali di carica o indurimento.

Art. 7.

I saponi o i detersivi di importazione non possono essere posti in commercio se non siano conformi o resi conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 8.

Chiunque pone in commercio i saponi ed i detersivi di cui al presente decreto senza le indicazioni prescritte, è punito con l'ammenda da So. 30 (trenta) a So. 500 (cinquecento).

Chiunque produce e pone in commercio saponi e detersivi che non rispondano alle indicazioni appostevi a norma del presente decreto ovvero contravviene alle prescrizioni dell'art. 6 del decreto stesso è punito con l'ammenda da So. 500 a So. 5000.

Art. 9.

È concesso un termine di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto per l'esaurimento delle scorte dei saponi e detersivi duri da bucato prodotti o posti in commercio senza le indicazioni prescritte dai precedenti articoli.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 33 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata dall'autoctono Mohamed Siad Haile in data 10 gennaio 1951, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce in località situata ad Est de Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Mohamed Siad Haile è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce situata in località ad Est del Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 34 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con r. d. 21 febbraio 1938, n. 1422;

VISTA la domanda presentata in data 27 novembre 1950 dal signor Scerif Abò Imanchio, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce in località Lazzaretto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA:

Art. 1.

Al sig. Scerif Abò Imanchio è accordato di esercire una cava di pietrame con annessa fornace da calce situata nella località denominata Lazzaretto segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è accordata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 35 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'art. 18 del Proclama n. 7 del 1947 sulla Caccia e le relative norme di cui all'annuncio n. 120, in data 25 agosto 1947;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla revisione delle tariffe relative al rilascio delle licenze speciali di caccia;

DECRETA:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto i diritti per il rilascio delle licenze speciali di caccia vengono stabiliti come segue:

a)	per il primo elefante	So.	500
b)	per il secondo elefante	»	1000
c)	per un rinoceronte	»	1500
d)	per una giraffa reticolata	»	500
e)	per una giraffa settentrionale	»	500
f)	per un ippopotamo	»	500
g)	per uno struzzo maschio	»	500
h)	per un gattopardo	»	100
i)	per una zebra	»	100
l)	per un bufalo	»	200

Mogadiscio, li 6 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 36 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'art. 18 lettera a) del Proclama n. 7 del 1947, regolante la caccia;

RITENUTA la nacessità e l'urgenza di provvedere al temporaneo divieto della caccia agli ippopotami;

DECRETA:

A decorrere dal 16 febbraio 1951, e fino a nuovo ordine, è proibita la caccia agli ippopotami in tutto il territorio della Somalia.

Mogadiscio, li 15 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 38 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'articolo 8 della propria ordinanza in data 16 maggio 1950, n. 15 di rep. relativa alla istituzione, per il territorio della Somalia di una moneta denominata « somalo »;

VISTO il proprio decreto 16 maggio 1950 n. 18 di rep., col quale il Dr. Raffaele Basile Giannini è stato nominato Controllore presso la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia;

CONSIDERATO che, in seguito a disposizione del Ministero occorre provvedere alla sostituzione del citato funzionario nel predetto incarico;

DECRETA:

con effetto dal 25 marzo 1951 il Dott. Raffaele Basile Giannini cessa dalle funzioni di Controllore presso la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia.

Dalla stessa data, il Direttore di Governo di 1ª Classe Gaetano Inserra, Capo dell'Ufficio Affari Finanziari dell'Amministrazione Fi-

duciaria Italiana della Somalia, è nominato Controllore presso la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia.

Mogadiscio, li 5 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 39 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la propria disposizione n. 7119 AA. FF. in data 1° aprile 1950, relativa alla introduzione di nuovi tipi di valori bollati;

RICONOSCIUTA la necessità di apportare varianti ai tagli dei valori bollati introdotti, per meglio adeguarli alle tariffe vigenti in materia di tasse sugli affari; nonchè di istituire nuovi valori di marche da bollo per le necessità del servizio;

DECRETA

Art. 1.

Ferma restando la decorrenza 1° aprile 1950, le tabelle A, B e C dell'Art. 1 della citata disposizione 1° aprile 1950, n. 7119, relativa ai valori bollati istituiti per il servizio delle tasse sugli affari nel Territorio, sono sostituite come segue:

A) Marche da bollo:

da So. 0,01
,, ,, 0,02
,, ,, 0,05
,, ,, 0,10
,, ,, 0,20
,, ,, 0,30
,, ,, 0,50
,, ,, 1 —
,, ,, 2 —
,, ,, 5 —
,, ,, 10 —
,, ,, 20 —
,, ,, 50 —

B) Carta bollata:

da So. 0,20
,, ,, 0,80
,, ,, 1,20
,, ,, 1,60

C) Foglietti per cambiali:

da So. 0,30
,, ,, 0,60
,, ,, 1,50
,, ,, 3 —
,, ,, 9 —
,, ,, 15 —
,, ,, 30 —

Art. 2.

Al fine di provvedere alle necessità del servizio del Commercio Estero, è autorizzata la utilizzazione dei fogli di carta da bollo del taglio di So. 0,20 per la stampa di moduli per domande di importazione e di esportazione di merce, sovrastampando con la indicazione del maggior valore di So. 0,80 il valore originario di detti fogli. L'Ufficio Tasse sugli Affari assumerà, in conseguenza, in carico detto taglio di carta bollata per il maggior valore attribuito ad esso.

L'autorizzazione riguarda i seguenti quantitativi di valori bollati:

a) per domande di importazione di merce, fogli 50,000 (cinquantamila)

b) per domande di esportazione di merce, fogli 10.000 (diecimila).

Mogadiscio, 24 febbraio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

Decreto n. 40 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTO l'Ordinamento Minerario per l'A.O.I. approvato con R. D. 21 febbraio 1938;

VISTA la domanda presentata in data 25 novembre 1950 dal Sig. Buffo Regis Dr. Cesare, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame in località « Punta Agare »;

SENTITO il parere dell'Ufficio Minerario (nota apposta in calce alla domanda);

DECRETA

Art. 1.

Al Sig. Dr. Buffo Regis Cesare è accordato di esercire una cava di pietrame nella località denominata Punta Agare segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente Decreto ed è accordata sotto l'osservanza dele condizioni contenute nel disciplinare allegato al Decreto stesso.

Mogadiscio, 25 gennaio 1951.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 1 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitimi dall'Art. 4 del Proclama N. 24 del 1943 e dal Decreto dell'Amministratore N. 25 di repertorio in data 18 maggio 1950;

Visto il parere favorevole emesso dal Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 23 febbraio c.a.;

DISPONGO:

A decorrere dal 24 febbraio 1951 i prezzi massimi di vendita dell'olio di arachidi e di semi di cotone raffinati, di produzione locale ed importati, restano fissati come segue:

all'Ingrosso (franco magazzino grossista Mogadiscio) So. 400,00 al quintale
al Minuto So. 4,40 al chilogrammo

Mogadiscio, li 23 febbraio 1951.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
Controllore dei Prezzi
Dott. G. Carnevali

PARTE SECONDA

SOCIETA' COMMERCIALE INDUSTRIALE ANONIMA MIGIURTINIA SETTENTRIONALE (S.C.I.A.M.S.)

Convocazione di Assemblea

Gli azionisti della Società Commerciale Industriale Anonima Migiurtinia Settentrionale (S.C.I.A.M.S.), capitale Lit. 100.000 sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria in Mogadiscio, Via Regina Elena 25, per le ore 8 del giorno 4 marzo 1951, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 5 marzo 1951, alla stessa ora e sede, col seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.) Modifiche all'art. 23 dello Statuto Sociale;
2.) Nomina di due Sindaci;
3.) Conversione del Capitale Sociale in somali.

IL CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE
Gino Capone

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD (S.A.I.C.E.S.)

Capitale Sociale So. 10.000 — Sede Merca

Estratto verbale Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria generale degli azionisti, nella sua seduta del giorno 18 gennaio 1951 ha deliberato quanto segue:

1.) Modificazione dell'art. 18 dello Statuto Sociale portando da quattro a cinque il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e limitando a solo tre anni la durata della loro nomina.
2.) Nomina del Consiglio di Amministrazione in persona dei Sigg.: Duca Dr. Marcello Diaz della Vittoria - Gr. Uff. Omero Carniglia - Dr. Cesare Michele Buffo - Gr. Uff. Dr. Alberto Garelli - Avv. Mario Rivabella.

IL VICE PRESIDENTE
Omero Carniglia

Omologato il 12 febbraio 1951.

Copia conforme all'originale depositato nella Cancelleria Commerciale dell'Ufficio del Giudice della Somalia.

IL CANCELLIERE

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA (S.A.I.S.)

Società per azioni con sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)

Capitale: Scellini E.A. 6.000.000

Estratto del verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione

Dal verbale di adunanza 18 dicembre 1950 del Consiglio di Amministrazione della predetta Società (depositato in atto dal sottoscritto Notaro dottor Luigi Cassanello residente in Genova in data 18 gennaio 1951 e registrato a Genova atti pubblici li 19 successivo) risulta che il Consiglio stesso ha confermato nella carica di Presidente l'avv. Luigi Bruno, in quella di Vice Presidente S. E. Dottor Giuliano Cora, e in quella di amministratore delegato il Dott. Ernesto Risso, con tutti i poteri e facoltà ad essi delegati nelle precedenti deliberazioni regolarmente pubblicate; ed ha confermato l'avv. Alfonso Lodolo D'Oria nell'Ufficio di Segretario del Consiglio.

Genova, li 20 gennaio 1951.

Luigi Cassanello

Si legalizza la firma del Dr. Luigi Cassanello Notaro Genova dal Tribunale Civile e Penale di Genova li 22 gennaio 1951.

Il Cancelliere delegato
Genini

SOC. AN. COMMERCIALE AGRICOLA SOMALA DEL BENADIR

(S.A.C.A.S.B.)

Estratto verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 27 gennaio 1951, ha deliberato:

1.) Nomina all'unanimità del Sig. Abubacar Hamud Socorò ad Amministratore Delegato della Società.

Mogadiscio, li 12 febbraio 1951.

IL PRESIDENTE
Hagi Sufi Mohamed Dinle

MUTUA COMMERCIALE E TRASPORTI S. A. MOGADISCIO

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la Sede Sociale, per il giorno 8 febbraio 1951 alle ore 9, in prima convocazione e per il giorno successivo, alla stessa ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.) Approvazione del bilancio al 31-12-1950;
2.) Nomina del Consiglio di Amministrazione;

3.) Emolumento ai Sindaci;
4.) Varie.

Mogadiscio, li 20 gennaio 1951.

IL PRESIDENTE
Hassan Omar El Hamdy

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Estratto di sentenza di omologazione di concordato

Con sentenza del Giudice della Somalia in data 5 dicembre 1950, n. 79, è stato omologato il concordato intervenuto tra la Ditta Samji Jadavji e Bros nelle persone dei Sigg. Gopalji Bimji, Dwarcadas Samji, Madwji Samji e Babulal Samji nonchè gli eredi del defunto Narandas Gopalji ed i suoi creditori.

Il concordato prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia e curatela e dei creditori privilegiati e del 27% ai creditori chirografari.

Il tutto nel termine di giorni 90 dalla data della notifica della sentenza.

IL CANCELLIERE ff.
B. Vieri

AVVISO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER L'AFRICA

La Camera di Commercio Italiana per l'Africa rende noto che, a decorrere dal 15 ottobre 1950, epoca del suo rientro in Italia, il Signor Avv. Francesco Quercia non ha più alcun rapporto con la Camera di Commercio medesima.

Le sue funzioni in Somalia, sono state provvisoriamente, e salvo ratifica del Consiglio Direttivo, affidate al rag. Ermete Borg di Mogadiscio.

S. A. C. A.
SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA « AGRICOLA DI GENALE »

Vittorio d'Africa

Convocazione di Assemblea Generale Straordinaria

I soci della S.A.C.A. — Soc. An. Coop. « Agricola di Genale » — sono convenuti in Assemblea Generale Straordinaria per il giorno 10 marzo 1951, alle ore 8,30 presso la Sede Sociale, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.) Costruzione bacino;
2.) Ripartizione banane esportazione;
3.) Ammissione nuovi soci.

Vittorio d'Africa, li 21 febbraio 1951.

IL PROCURATORE
Dott. A. Falcone

S. A. C. A.

Stralcio di Verbale di Assemblea

Stralcio del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria dei soci della S.A.C.A. tenutasi presso la sede sociale in Vittorio d'Africa il giorno 25 novembre 1950.

OMISSIS

Modifica dello Statuto: Il Presidente spiega le difficoltà iniziali per la costituzione della S.A.C.A., le varie interferenze che hanno, e come, intralciato la compilazione dello statuto, come l'aumento del numero dei soci e delle attività sociali, arrivi, partenze ecc. consiglino un aumento del numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione al fine di assicurare la possibilità di funzionamento dello stesso. Pertanto propone le seguenti modifiche dello Statuto Sociale:

a) 1° capoverso dell'Art. 12.

Testo attuale: La direzione della Cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto da: un Presidente, un Vice Presidente, quattro consiglieri.

Testo modificato: La direzione della Cooperativa è affidata ad un Consiglio d'Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto da: un Presidente, due Vice Presidenti, sei Consiglieri.

b) 2° capoverso dell'Art. 13.

Testo attuale: Le deliberazioni sono valide: in prima convocazione se prese con l'intervento del Presidente o del Vice Presidente e di tre Consiglieri; in seconda convocazilone anche con solo l'intervento di tre componenti.

Testo modificato: Le deliberazioni sono valide: in prima convocazione se prese con l'intervento del Presidente o del Vice Presidente e di quattro Consiglieri; in seconda convocazione anche con l'intervento di soli quattro componenti.

Le modifiche sono approvate all'unanimità.

OMISSIS

IL PRESIDENTE
Dott. A. Falcone

SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

Sede Villaggio Duca degli Abruzzi — Somalia — Capitale Sociale So. 640.000

Estratto verbale di Assemblea

Estratto di verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi a Genova il 30 dicembre 1950.

PARTE ORDINARIA

E' stato approvato il bilancio ed il Conto Perdite e Profitti dal 10 luglio 1949 al 30 giugno 1950.

Totale Attività	So. 3.663.675,81
Totale Passività	» 3.663.675,81

Conto Perdite e Profitti

Spese	So.	365.012,38
Ricavi	»	365.012,38

Nomina del Consiglio Sindacale

Sono stati rieletti nel loro Ufficio i Signori:

Dott. Stefano Panzini - Presidente;
Rag. Emilio Cortassa e Rag. Silvio Facelli, ed a Sindaci supplenti i Signori: Cav. Guido Granchi e Sig. Carlo Angelo Risso.

PARTE STRAORDINARIA

Gli articoli 5 e 12 dello Statuto sono stati così modificati:

Art. 5. — Il capitale sociale è di So. 640.000 diviso in 32000 azioni da So. 200 ciascuna.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 12. — 1°, 2°, 3°, 4° e 5° capoverso invariati.

Ogni Amministratore dovrà dare cauzione per la sua gestione sino a concorrenza della 50ª parte del capitale sociale in azioni sociali, a norma di Legge.

In caso di cessazione della carica per dimissioni o per morte dell'Amministratore, la cauzione dell'Amministratore dovrà rimanere vincolata sino a tre mesi dall'approvazione del Bilancio dell'esercizio in corso.

Genova, li 23 novembre 1950.

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

Sede Sociale: Villaggio Duca degli Abruzzi — Capitale Sociale: So. 6.000.000

Estratto verbale di Assemblea

Estratto di verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria tenutasi il giorno 18 dicembre 1950 in Milano, Via Dante N° 4, presso la sede della Società « La Centrale ».

In sede di Assemblea Ordinaria è stato approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1950 con le seguenti risultanze:

Totale Attività	Shs. 16.053.212,93
Totale Passività	Shs. 15.404.837,48
Utili dell'Esercizio	» 648.375,45
	Shs. 16.053.212,93

Conto Perdite e Profitti

Spese e Perdite		Shs. 1.212.502,77
Utile dell'Esercizio al lordo degli ammortamenti.		
Utile Agricolo	Shs. 873.061,11	
Perdite Industriali	» 224.685,66	
		» 648.375,45
		Shs. 1.860.878,22

Ricavi e Profitti	Shs. 1.860.878,22

e con la seguente ripartizione della differenza Attiva:

A Fondo Ammortamento Impianti	Shs. 350.000,—
Da riportare a nuovo	» 298.375,—
	Shs. 648.375,45

Nomina di Amministratori.

A completare il Consiglio di Amministrazione è stato eletto per acclamazione l'Ing. Eugenio Giavotto.

Nomina del Collegio Sindacale.

Sono stati nominati per il triennio 1951-1953 a Sindaci effettivi i Signori: Prof. Francesco Zamara, Presidente; Dott. Icilio Rossi Fortunati, Dott. Stefano Panzani; ed a Sindaci supplenti i Signori: Avv. Giorgio Cappuggi, Dott. Giovanni Brunelli Bonetti.

In sede di Assemblea Straordinaria è stata approvata:

1.) La proposta per la modifica degli Art. 6, 19, 20 dello Statuto Sociale, fissando così il capitale in So. 6.000.000 diviso in n. 60.000 azioni da So. 100 cadauna e portando a 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

2.) La proposta per l'emissione entro il 31 dicembre di un prestito obbligazionario garantito con ipoteca da iscriversi sugli immobili e impianti Sociali fino a n. 1.000.000 di obbligazioni Sociali del valore nominale di Somali 5 cadauna per un valore complessivo nominale fino a Somali 5.000.000 con delega al Consiglio dei poteri.

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD (S.A.I.C.E.S.)

Capitale Sociale So. 10.000 — Sede in Merca

Estratto Verbale Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione della S.A.I.C.E.S. nella sua seduta del giorno 15 febbraio 1951 ha provveduto alle seguenti nomine delle cariche in seno allo stesso Consiglio d'Amministrazione:

Dr. Marcello Diaz Duca della Vittoria	— Presidente
Gr. Uff. Omero Carniglia	— Vice Presidente
Dr. Cesare Michele Buffo	— Amm.re Delegato
Avv. Mario Rivabella	— Segretario.

Merca, li 19 febbraio 1951.

IL VICE PRESIDENTE
Omero Carniglia

« ALTA MODA » di ELENA PATRUCCO & C.

Società in accomandita semplice — Mogadiscio — Capitale Sociale So. 60.000

Estratto atto costitutivo

Si rende noto che con atto pubblico ricevuto dal Notaro della Somalia in data 9 febbraio 1951, rep. n. 6032, qui registrato al n. 536, si è costituita tra le Signore Elena Patrucco in Rossi, Teresa Ghidotti in Gilardoni e Leopoldina Patrucco in Voce, una società in accomandita semplice, con sede in Mogadiscio e con capitale di So. 60.000.

Socio accomandatario è la Signora Elena Patrucco in Rossi; soci accomandanti le altre due contraenti.

Tale Società, che ha la durata di anni cinque, con effetto dal 15 febbraio 1951 a tutto il 15 febbraio 1956, prorogabile per periodi da tre a cinque anni, ha per oggetto il commercio d'importazione ed esportazione e di vendita degli articoli di profumeria; calzature; tessuti di varia specie e natura; confezioni maschili, femminili e da bambini; ceramiche in genere; manufatti di qualsiasi specie e natura e sempre inerenti al loro commercio.

La Società può istituire filiali e succursali e sedi secondarie.

Il domicilio dei soci è eletto presso la sede sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato.

Il bilancio e l'inventario saranno compilati di anno in anno.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD S. A. I. C. E. S.

Convocazione di Assemblea

Gli azionisti della Società Anonima Industriale Commerciale Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 18 marzo 1951 alle ore 10, ed occorrendo, per il giorno 29 marzo 1951 alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale in Merca per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1.) Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
2.) Relazione del Collegio Sindacale;
3.) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1950;
4.) Varie ed eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale di Merca almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Merca, 19 febbraio 1951.

Il Consiglio d'Amministrazione

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA

Società per azioni — Sede: Mogadiscio — Capitale Sociale S. 580.000

Estratto atto costitutivo

Si rende noto che, con atto del sottoscritto Notaro della Somalia, ricevuto il 29 gennaio 1951, rep. n. 5980, qui registrato al n. 509 - Atti Pubblici, si è costituita la Società per azioni « Manifatture Cotoniere d'Africa », con sede a Mogadiscio e col capitale di So. 580.000, sottoscritto, in varia misura, dalla Società Manifatture Cotoniere Meridionali, Napoli; dalla Società « Il Fabbricone » Lanificio Italiano, Prato; dal Banco di Napoli; dal Comm. Teodoro Nazari; dai Sigg. Hagi Dirie Erzi Mohamud e Islao Mahadalle Mohamud.

Tale Società, che ha la durata di anni venti, a tutto il 31 dicembre 1970, ha per oggetto l'industria ed il commercio del cotone e di altre fibre tessili, attraverso ogni possibile lavorazione (muna esclusa) dell'uno e delle altre, su materia prima grezza o semilavorata o soda, etc.; e sia per conto proprio che di terzi. La Società potrà inoltre esercitare, anche mediante interessenze in altre aziende, ogni altra attività comunque affine e attinente al cennato oggetto sociale e potrà chiedere ed assumere concessioni di qualunque natura per l'esecuzione e lo sviluppo dell'oggetto sociale.

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il quale dura in carica tre anni e potrà essere rieletto, che nell'atto costitutivo risulta così composto:

Masci ing. Filippo - Presidente.

Consiglieri: Borrelli dr. Salvatore; Cora amb. dr. gr. uff. Giuliano; De Michelis Ecc. Giuseppe; Spada dr. Massimo; Nazari comm. Teodoro; Amaduzzi prof. Aldo; Hagi Dirie Erzi Mohamud; Islao Mahadalle Mohamed.

La firma sociale e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente.

Il Giudice della Somalia, con provvedimento del 7 febbraio 1951, ha autorizzato la trascrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della Società.

Mogadiscio, li 7 febbraio 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

LAXMIDAS THAKERDAS GHEEWAVA DI LAXMIDAS THAKERDAS GHEEWAVA & KHATAU LILADHAR

Società in nome collettivo — Sede sociale: Mogadiscio — Capitale So. 5.000

Estratto d'atto costitutivo

Con atto pubblico ricevuto dal Notaro della Somalia, Repertorio ;. 5984, registrato a Mogadiscio al n. 507, è stata depositata scrittura privata con la quale si costituisce la Società in nome collettivo tra i Sigg. Laxmidas Thakerdas Gheewava e Khatau Liladhar ambedue indiani, residenti a Mogadiscio, all'oggetto e condizioni seguenti:

1.) La Società ha per oggetto l'esercizio del commercio in genere, esportazione ed importazione e gestione di un negozio per la vendita al dettaglio (tipo emporio).

2.) La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili allo scopo sociale, assumendo anche partecipazioni ed interessenze in altre Società aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio.

3.) La Società comincia il 1° gennaio 1951 e finirà il 31 dicembre 1970. Potrà essere più volte prorogata per eguale periodo.

4.) Il capitale sociale è di So. 5.000 (cinquemila) conferito in parti eguali dai due soci.

5.) Entrambi i soci sono amministratori, con poteri congiunti e disgiunti; ad ognuno di essi spetta la rappresentanza sociale e la firma, senza alcuna limitazione;

6.) L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo al 31 dicembre 1951.

7.) Per quanto non previsto dalla scrittura privata si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Mogadiscio, li 31 gennaio 1951.

IL NOTARO DELLA SOMALIA
Francesco Pierro

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Revoca di fallimento

Con sentenza del Giudice della Somalia resa il 13 settembre 1950, nella procedura fallimentare delle Officine Rizzi Soc. An. e Rizzi Mariano fu Eligio di Mogadiscio, amministratore unico, è stata revocata la sentenza dichiarativa di fallimento ed ordinata la cancellazione del debitore dall'albo dei falliti.

Mogadiscio, li 13 febbraio 1950.

IL CANCELLIERE ff.
B. Vieri

SOC. AN. OLIBANUM

Avviso di convocazione di Assemblea Generale

I Signori azionisti dell'Olibanum S. A., capitale L. 700.000 sono convocati in Assemblea Generale nella Sede Sociale in Mogadiscio, Via Roma, presso lo studio legale dell'Avv. Pietro Tamagnini, per le ore 10 del giorno 26 marzo 1951 in prima convocazione e per le ore 10 del giorno 27 marzo 1951 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazione della situazione sociale al 30 settembre 1950, quale base d'inizio per la eventuale ripresa della gestione;
2. Proposta di modificazione degli Art. 5, 7, 8, 9, 10, 13 dello Statuto sociale per sostituire il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore unico;

3. Elezione dell'Amministratore unico;
4. Nomina del Collegio Sindacale.

Mogadiscio, li 20 febbraio 1951.

IL PRESIDENTE
Dott. Torquato Foschini

SALINE SOMALE S. A.

Sede in Mogadiscio — Capitale L. 11.000.000

Estratto Bilancio

Il 15 gennaio 1951, si è tenuta a Roma, Via Nazionale 172, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti delle Saline Somale S. A.

E' stato approvato il Bilancio al 30 giugno 1950 nelle seguenti risultanze:

Attività	L. 83.381.265,16
Passività	» 82.693.057,91
Eccedenza attiva al 30-6-1950	L. 688.207,25

IL PROCURATORE
Augusto Fanelli